



**COMUNE DI
DIANO MARINA**
(Provincia di Imperia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione consiliare n.3 del 07.02.2019
Modificato con deliberazione consiliare n.103 del 06.12.2022
Modificato con deliberazione consiliare n.72 del 26.11.2024

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm., istituisce e disciplina, nel Comune di Diano Marina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e succ.modif., denominata di seguito imposta.

Articolo 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Diano Marina ha aderito con la delibera della Giunta Comunale n.185/2017.

Articolo 2 bis

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2, comma 81 della L.R. n.33/2016. L'art.1, comma 493 della L.213/2023 ha previsto la facoltà di destinare una parte dei proventi per la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

A. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 06/02/2024 n.1, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo

commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

B. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria vigente in materia, anche se gestite in forma non imprenditoriale, (compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico-AAUT- come definiti dalla L R n.1/2024, gli agriturismi e le aree di sosta camper autorizzate dal Comune), situati sul territorio del Comune di Diano Marina.

Articolo 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione-

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5 ter del D.L.n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 bis del citato D.L. n.50/2017 convertito dalla legge n.96 del 2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo-commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria vigente in materia. Tali convenzioni devono comunque garantire l'incasso dell'imposta di soggiorno in maniera equivalente alle altre forme di riscossione ordinariamente previste.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni provinciali più rappresentative delle strutture ricettive.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. La misura dell'imposta, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L.296/2006 è stabilita entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; è però possibile derogare a tale termine ai sensi dell'art.13, comma 15 quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214 del 22/12/2011, che sancisce che i regolamenti e le delibere relative all'imposta di soggiorno hanno effetto da primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale.

In mancanza di variazioni, le tariffe si intendono confermate anche per gli esercizi successivi.

Articolo 6

Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Diano Marina;
 - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età;
 - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
 - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
 - f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;

i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 15 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;

l) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;

m) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), m) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. da parte del soggetto obbligato al versamento dell'imposta; per le ipotesi di cui alle lett. f) g) h), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., deve contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente; per l'ipotesi di cui alla lettera l) occorre presentare apposita certificazione attestante la condizione.

Tale autocertificazione sarà conservata dalle imprese di cui all'art. 4 c.2 fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta.

3. L'imposta di soggiorno è pari a 0 e comunque non dovuta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.

4. L'imposta è ridotta per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Articolo 7

Obblighi tributari e gestionali

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di cui all'art.3, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento, della presentazione delle dichiarazioni elencate nel presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori di cui al comma 2 del precedente Art.4, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le credenziali all'ufficio Turismo e registrando ogni struttura;

b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

c) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d) versare al Comune di Diano Marina le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo, con le modalità previste dall'Art.8 del presente Regolamento;

e) presentare al Comune di Diano Marina, entro il giorno 16 del mese successivo mediante il portale on line messo a dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; unitamente a questa dichiarazione, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono trasmettere al Comune le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta. Il Comune provvederà a fornire apposita modulistica da compilare a cura dei soggetti di cui al precedente capoverso. Gli importi non riscossi non dovranno essere versati al Comune dai soggetti di cui all'art. 4 c. 2 e 3.

f) presentare, entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina, oppure trasmesso mediante raccomandata a.r.; in tal caso si considera presentato nella data di spedizione. L'invio del Modello 21 potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); in tal caso si considera presentato nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna oppure in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia documento di identità del sottoscrittore).

g) Oltre al conto di gestione da presentarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo, i gestori devono anche presentare entro il 30 giugno, esclusivamente in via telematica nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2022.

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Articolo 8

Versamenti

1. L'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario. Gli stessi soggetti provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza in cui si evidenzia che l'imposta è destinata al Comune di Diano Marina.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore ad euro 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza e procedere al relativo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo in uno dei seguenti modi a scelta dei soggetti di cui all'art 4 commi 2 e 3:
 - a) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;
 - c) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.
5. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – mese n. dell'anno"

Articolo 9

Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui al comma 2 del precedente articolo 7 e/o del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 8.

Articolo 10

Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati

- e notizie di carattere specifico nel rispetto delle procedure di accesso alla documentazione nell'ambito delle procedure di accertamento tributario.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, come modificati, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, dal D.Lgs.14.06.2024 n.87.
2. Per le omesse o infedeli comunicazioni di cui all'art. 7, comma 2, lett.g) del presente regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art.4, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997, come modificato dall'art.2 del D.Lgs.87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiori ad euro 0,50.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 14

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria-di Imperia secondo le disposizioni del D.lgs. n. 546/1992 e ss.mm. (in particolare L.n.130/2022).
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 15

Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela e dell'interpello sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento generale delle entrate comunali vigente.

Articolo 16

Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs. n. 446/1997 e ss.mm.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2019), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali, nonché quanto previsto dal "patto per il turismo della Regione Liguria" sottoscritto dal comune di Diano Marina con deliberazione della G.C. n. 185 del 27.12.2017.
4. Per ciò che concerne la disciplina degli strumenti deflattivi del contenzioso, tra cui il contraddittorio preventivo introdotto dal D.Lgs.n.219/2023, la normativa riguardante la misura delle sanzioni, come modificata dal D.Lgs.14.06.2024 n.87, le dilazioni di pagamento ed i rimborsi si rinvia al "Regolamento Generale delle Entrate comunali" in vigore.